

COMUNE DI GAMBATESA

Prot. N: 0005915

In Arrivo del 04-05-2020

Categoria 1 Classe 6



COMUNE DI GAMBATESA

Piazza Municipio, 12 - 86013 Gambatesa - Tel. 0874719134 - Fax 0874719706 cod. fiscale 80002130708 - P.Iva 00222260705
E mail: comunegambatesa@virgilio.it oppure gtesafinanze@virgilio.it

ORDINANZA N. 9 DEL 4 MAGGIO 2020

OGGETTO: VENDITA IN FORMA AMBULANTE DI PRODOTTI ITTICI E DI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- i decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e da ultimo, in particolare, il DPCM del 26.04.2020, a norma del quale *“sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, individuate nell'allegati 1.....Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette di vendita di soli generi alimentari (art. 1, comma 1, lett. z);*
- l'allegato 1 al DPCM del 26.4.2020, il quale consente la vendita al dettaglio di fiori, piante, semi, e fertilizzanti;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Molise n. 21 del 15.4.2020, il cui art. 1 consente lo *“spostamento all'interno del proprio comune o verso altri comuni per lo svolgimento di attività agricole destinate all'autoconsumo familiare può essere effettuato, oltre che nel pieno rispetto delle norme contenute nel DPCM del 10 aprile 2020”* alle condizioni vi stabilite;

PRESO ATTO della esigenza manifestata da molti cittadini di potere acquistare in loco prodotti agricoli, quali piante e semi, nonché alcuni generi alimentari, quali i prodotti ittici freschi, non reperibili nelle strutture di vendita presenti sul territorio comunale;

RAVVISATA la necessità di garantire l'approvvigionamento in loco dei suddetti beni al fine di evitare spostamenti verso altri comuni o regioni, consentendone la vendita da parte degli ambulanti, in quanto tale forma di commercio, al momento, è più facilmente gestibile e controllabile sotto il profilo della sicurezza;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 3 del 12 marzo 2020, con la quale veniva disposta la chiusura del mercato settimanale, con interdizione della vendita anche a coloro che esercitano attività di

vendita di generi alimentari, nonché la sospensione dell'attività di vendita di ogni tipologia di bene da parte degli ambulanti;

RICHIAMATE le ordinanze n. 6 del 25.03.2020, n. 7 del 03.04.2020 e la n. 8 del 14.04.2020, con cui venivano prorogati i termini di efficacia dell'ordinanza n. 3 del 12.03.2020;

RITENUTO necessario protrarre la chiusura del mercato comunale, con interdizione della vendita anche a coloro che vendono generi alimentari, in attesa della predisposizione di adeguate misure organizzative idonee ad evitare assembramenti;

RITENUTO opportuno consentire il commercio dei prodotti ittici freschi e dei prodotti agricoli sopra indicati da parte dei venditori ambulanti nel rispetto delle seguenti misure di sicurezza:

- l'ambulante dovrà frapporre tra il banco e/o mezzo adibito alla vendita e l'acquirente presidi idonei a garantire la distanza di almeno un metro;
- i beni alimentari potranno essere maneggiati esclusivamente dal venditore;
- l'ambulante dovrà munirsi dei dispositivi di sicurezza (mascherina e guanti) e garantire che gli avventori mantengano la distanza interpersonale di almeno un metro, senza creare alcuna forma di assembramento.

RITENUTO pertanto di dovere revocare l'ordinanza n. 3 del 12 marzo 2020, nel punto in cui è stata ordinata la sospensione dell'attività di vendita di ogni tipologia di bene da parte degli ambulanti.

DISPONE

- di revocare, come revoca con effetto immediato, la propria precedente ordinanza n. 3 del 12.03.2020 nel punto in cui è stata ordinata la sospensione dell'attività di vendita di ogni tipologia di bene da parte degli ambulanti;
- di consentire la vendita ambulante di prodotti ittici freschi e di prodotti agricoli (semi, piante e fertilizzanti), prescrivendo le seguenti misure di sicurezza:
 - a) l'ambulante dovrà frapporre tra il banco e/o mezzo adibito alla vendita e l'acquirente la distanza di almeno un metro;
 - b) i beni alimentari potranno essere maneggiati esclusivamente dal venditore;
 - c) l'ambulante dovrà munirsi dei dispositivi di sicurezza (mascherina e guanti) e garantire che gli avventori mantengano la distanza interpersonale di almeno un metro, senza creare alcuna forma di assembramento.
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.gambatesa.cb.it;
- di incaricare il Servizio di Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso; Servizio Polizia Locale, Comando Stazione Carabinieri di Gambatesa;

AVVERTE

- le trasgressioni alla presente ordinanza saranno perseguite penalmente ai sensi dell'art. 650 c.p. e punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Molise entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

La presente ordinanza produce effetto da oggi e rimane efficace fino al 17.05.2020, salvo diversa disposizione.

Dalla sede Municipale, li 04/05/2020



IL SINDACO
(Carmelina Genovese)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carmelina Genovese', written over the stamp.

